



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 07/03/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 251

Cont. n. 44/11/ RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce. - Casa di Cura "Città di Lecce Hospital" S.r.l. c/Regione Puglia piu' 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso principale notificato alla Regione Puglia in data 7.01.2011, e successivi tre atti contenenti motivi aggiunti notificati, rispettivamente, il primo nella medesima data di notifica del ricorso principale (7.01.2011), il secondo in data 4.04.2011 ed il terzo in data 10.06.2011, la Casa di Cura "Città di Lecce Hospital" S.r.l. ha chiesto;

- con il ricorso principale, l'annullamento della Deliberazione del D.G. dell'A.S.L. LE n. 2012 del 7.07.2010, portante, tra l'altro, una prima definizione di partite di debito/credito tra la ASL e la ricorrente, con un danno emergente, per quest'ultima, di euro 46.080.821,37, a fronte di prestazioni sanitarie erogate e fatturate per euro 166.693.394,25, relativamente al periodo dell'1/01/2006 al 30/09/2009;

della Deliberazione del D.G. dell'A.S.L. LE n. 2854 del 29.09.2010, la quale riporta una seconda definizione che, relativamente al maggior periodo dell'1/01/2006 al 31/12/2009 ed al corrispondente maggior valore di 175.978.304,11 delle produzioni di ricovero ospedaliero erogate, innalza il predetto ammontare dei ricoveri disconosciuti dalla ASL, fino ad 47.725.283,91, rispetto al quale il medesimo deliberato dispone in capo alla ricorrente l'emissione di una nota di credito di corrispondente valore;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ed, in particolare, ove occorra, di quelli meramente richiamati nei predetti provvedimenti;

nonché l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento delle competenze dalla stessa legittimamente maturate e indebitamente trattenute dalla ASL LE con riferimento alle prestazioni di ricovero erogate in regime di accreditamento istituzionale nel periodo dall'1/01/2006 al 31/12/2009, nel rispetto delle disposizioni imperative inderogabili di cui all'art. 17 della L.R. n. 26/06 ed in forza della complessiva capacità erogativa della struttura, discendente dalle discipline accreditate, così come definite dalla DGR 813/2006 (Accordo Regione-Città di Lecce Hospital), esercitate conformemente all'organizzazione dipartimentale prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., nonché dalla vigente normativa regionale (tra le altre L.R. n. 25/06 e L.R. n. 23/08) e dallo strumento di programmazione costituito dal vigente Piano di Riordino Ospedaliero (DGR 1087/02) - da cui discende la predetta DGR 813/06 - che definisce, ai fini del razionale utilizzo delle risorse comunque impegnate, come "obbligatoria" la predetta modalità organizzativa a raggruppamento dipartimentale;

la consequenziale declaratoria di nullità o, comunque, l'annullamento, dei contratti 2006, 2007, 2008 e 2009 - unilateralmente predisposti e sostanzialmente imposti dalla ASL LE, sottoscritti con riserva della ricorrente esclusivamente in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92

e s.m.i. - nelle parti in cui gli stessi sono stati predisposti in violazione, tra l'altro, delle predette norme imperative e, in particolare, dell'art. 17 della L.R. n. 26/06;

- con i primi motivi aggiunti l'annullamento della Deliberazione di G.R. 26.10.2010 n. 2252 (BURP del 5.11.2010 n. 168) nella parte in cui ha sostituito il punto E.5 della delibera n. 1491/2010, illegittimamente apponendo, in luogo della precedente corretta previsione in tema di tasso di occupazione percentuale di posti letto, la seguente: "Nelle unità operative di degenza, in particolare se non associate a funzioni di urgenza, il tasso di occupazione dei posti letto non può essere superiore al 100% pro die del numero dei posti letto per disciplina accreditata e dei relativi volumi di attività contrattualizzati in ragione del numero dei posti letto accreditati";

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente; nonché l'accertamento del proprio diritto (ovvero per la perdurante applicazione dello stesso) a vedere applicate negli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. le regolamentazioni fissate dalla Programmazione Regionale con la DGR 1087/02 e con le conseguenti intese raggiunte giusta DGR 813/06, tra le strutture private dell'ospedalità privata pugliese e la Regione Puglia, rispetto a cui armonizzare l'applicazione concreta delle linee guida di cui alla successiva DGR 1494/09 e s.m.i. (atto che risulta modificato dalla suddetta DGR 2552/10);

a veder determinato il tasso di occupazione dei posti letto si base annua (divisore 365) conformemente alla vigente regolamentazione nazionale ai sensi e per gli effetti, ex multis, del D.M. 22.7.1983, del D.M. 12.12.2001 e dell'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/92; ad operare, ai fini di un razionale utilizzo delle risorse, conformemente al modello aggregativo/dipartimentale di cui al D.M. 22.7.1983 ed all'art. 17-bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., (anche ai fini della copertura del fabbisogno giusta art.21, comma 4-ter, della L.R. 8/04), nei limiti di spesa annui da attribuirsi al presidio ospedaliero privato nella sua unitarietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8-quinquies e sexies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nel rispetto delle norme di legge in materia di utilizzo dei potenziali erogativi delle stesse, così come determinati dalla programmazione regionale rispetto al fabbisogno;

- con i secondi motivi aggiunti, l'annullamento della deliberazione del D.G. ASL LE n. 3954 del 30.12.2010 nella parte in cui stabilisce che -incomberà sulla Casa di Cura Città di Lecce Hospital, all'esito del pagamento, emettere nota di credito per l'importo di E 47.725.283,91, che potrà essere sostituita anche da idoneo documento a restituire a regolarità gli aspetti di carattere fiscale e contabile";

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand'anche allo stato sconosciuto e, in particolare, ove occorra, della prefata nota ASL 497/conv. del 25.1.2011; - con i terzi motivi aggiunti, l'annullamento della nota dell'ASL LE prot. n. 54641 del 5.4.2011, inviata a mezzo raccomandata a/r e pervenuta alla ricorrente in data 11.4.2011, con cui l'Amministrazione sanitaria ha sollecitato la Casa di Cura Città di Lecce Hospital ad emettere ed inviare la nota di credito per l'importo di euro 47.725.283,91, già richiesta con le precedenti impugnate delibere n. 2854/10 e 3954/2010;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand' anche allo stato sconosciuto, ivi compresi tutti gli atti già impugnati nell'ambito del giudizio;

- con nota prot. A00/151/21.04.2011/n. 4849, Il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la promozione della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.01.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: euro 47.725.283,91.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;

- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola